

To G. - Not. NBG

12877 - 21

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

Oggetto

ACCERTAMENTO
OBBLIGO TERZO

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 30206/2017

Cron. 12877

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -

Ud. 14/01/2021

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

PU

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30206-2017 proposto da:

(omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) , in giudizio
anche per se stesso, domiciliazione p.e.c.

(omissis)

- ricorrenti -

2021

contro

161

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato
(omissis) , ed elettivamente

domiciliata in (omissis)

(omissis) ;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) s.p.a.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4348/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il
23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/01/2021 dal
Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI
udito l'Avvocato;



Rilevato che

(omissis) e il difensore avvocato (omissis), quale distrattario delle spese liquidate nel titolo esecutivo azionato da entrambi, procedevano a pignoramento presso il terzo (omissis) s.p.a., poi (omissis) S.p.a., avverso l'esecutato debitore (omissis), e, all'esito della mancata comparizione del terzo per la dichiarazione, introducevano il giudizio di accertamento della relativa obbligazione;

il Tribunale dichiarava «improcedibile» la domanda perché in altra esecuzione il credito dei precedenti risultava integralmente soddisfatto, sicché riteneva venuto meno l'interesse ad agire nel giudizio di accertamento in parola;

la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per difetto di procura, con pronuncia cassata da questa Corte e, all'esito della susseguente riassunzione, rigettava l'impugnazione confermando la decisione del Tribunale e rilevando, quanto alle spese del correlato processo di esecuzione, che i precedenti non avevano il diritto al relativo rimborso atteso il complessivo esito processuale riassunto;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione (omissis) e (omissis) formulando due motivi;

resiste con controricorso solamente l'(omissis).

il processo è stato rinviato all'udienza pubblica con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione n. 17852 del 2019;

le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 93, 95, cod. proc. civ., in relazione all'art. 100, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'omettere di accertare il debito del terzo, al momento della notifica del pignoramento, così da permettere la ripresa del relativo procedimento coattivo e, pertanto, al giudice dell'esecuzione di liquidare le spese ivi sostenute dai pignoranti che ne avevano diritto;



con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 91 cod. proc. civ., 3, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, e del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel liquidare in eccesso, per scaglione, le spese del giudizio in riassunzione davanti a sé, in cui non vi era stata attività istruttoria;

Rilevato che

il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

è stato chiarito che il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, e succ. conf.);

questa ricostruzione spiega così che la liquidazione delle spese del processo esecutivo viene fatta nei limiti della capienza del ricavato;

per accertare se vi è capienza, pertanto, è necessario procedere, nel pignoramento presso terzi, all'accertamento dell'obbligo del terzo, ovvero dell'eventuale sussistenza di un credito assegnabile e, come tale, perimetro di quella capienza;

il fatto che il credito per cui si procede («per ogni titolo sussistente» scrive la Corte territoriale a pag. 4), sia stato soddisfatto in altra procedura, se non giustifica la richiesta al giudice di quest'ultima di liquidazione delle spese di quella, distinta, originante in questa ipotesi il giudizio ex art. 548, cod. proc. civ. (come afferma Cass., 17/04/1984, n. 3786, menzionata dal giudice di appello), non può escludere, però, la legittimità del recupero delle spese

processuali sostenute nella procedura coattiva presso terzi in parola, portandola a termine in mancanza di rinuncia;

naturalmente il debitore esecutato potrà sempre chiedere al giudice dell'esecuzione una liquidazione (come visto) endoprocedimentale da effettuare, cioè, per poter definire tale debenza e, allora, privare il creditore procedente, e attore del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, dell'interesse a coltivare quest'ultimo: ma, in difetto, la domanda volta a perimetrare l'eventuale capienza e, quindi, a ottenere, nei limiti di questa, la rifusione delle discusse e sostenute spese, non trova ragioni normative escludenti;

spese al giudice del rinvio;


P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano perché, in altra composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 14 gennaio 2021

Il consigliere estensore


Dott. Paolo Porreca




7

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Vivaldi



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

13 MAG 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA